



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

CAPITOLATO POLIZZA ELETTRONICA ALL-RISKS

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Per ASSICURAZIONE :	il contratto di assicurazione;
Per POLIZZA :	il documento che prova l'assicurazione;
Per CONTRAENTE :	l'Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
Per ASSICURATO :	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Per SOCIETÀ :	l'impresa assicuratrice;
Per PREMIO :	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Per RISCHIO :	la probabilità che si verifichi il sinistro
Per SINISTRO :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Per INDENNIZZO :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Per SCOPERTO :	percentuale di danno a carico dell'Assicurato
Per FRANCHIGIA :	importo da dedurre dall'indennizzo, espresso in cifra fissa
Per CONTRATTO DI ASSISTENZA :	contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Per ENTE ASSICURATO :	qualsiasi apparecchiatura elettrica e/o elettronica utilizzata per lo svolgimento dell'attività del Contraente e/o Assicurato.

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona Fede

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Società stessa tutte le circostanze necessarie alla valutazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del C.C. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 3 - Foro competente - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Foro competente, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

Art. 4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonchè verso le società controllate, consociate e collegate purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e periodo di assicurazione, rescindibilità annuale

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2008 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2011 senza tacito rinnovo; il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento, dal 30/06/2008 fino al 31.12.2008, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La rata di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima deve essere pagata entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto.

Art. 6 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 7 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Il compenso del Broker rimane a carico della/e Società aggiudicataria/e, per tutta la durata contrattuale, nella misura dell'11% sul premio imponibile.

Art. 8 - Limiti di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia

Art. 9 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione e/o alienazione e/o cessione dell'Azienda o di parte dell'attività, il Contraente deve trasmettere all'acquirente, al subentrante o al gestore l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società contraente, il contratto avrà efficacia con la nuova Società.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente e della sua messa in stato di liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente o da aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

SEZIONI I - DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'HARDWARE**Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione, nei limiti delle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti, diretti e consequenziali causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente polizza e mentre gli stessi enti si trovano in una qualsiasi sede occupata dall'Assicurato, siano essi in funzione o fermi vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede.

Ai fini della presente assicurazione per *PERDITE* o *DANNI IMPROVVISI* ed *IMPREVISTI* si devono intendere le perdite e i danni, a titolo esemplificativo e non limitativo, causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, errata manipolazione, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari;
- e) ostruzione o da introduzione di, corpi estranei;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
- g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione, fumo, bruciature, caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
- h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
- i) rapina, furto o tentativi di furto;
- j) costi di scavo, sterri, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza.
- k) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

Art. 13 –Rischi esclusi

La Società esclude dal risarcimento:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurato causato dal suo
- b) naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
- c) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di
- d) progettazione. La presente polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- e) perdite o danni risarciti dal contratto di assistenza tecnica
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,

nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originario per le cose fisse.

- g) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso o la manutenzione delle cose assicurate.
- h) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- i) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (sia o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto pattuito diversamente dalla Sezione n°3 della presente polizza;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- m) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Art. 14 - Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice, o dei fornitori e/o di organizzazioni da essi autorizzate.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art.15 - Conservazione dei beni assicurati - Diritto di accesso e di ispezione della Società

I beni assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso e destinazione.

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

Art. 16 - Somme assicurate

La somma assicurata deve corrispondere al valore assicurabile delle seguenti apparecchiature elettriche o elettroniche di proprietà dell'Assicurato: macchine per ufficio, segreterie telefoniche, fotocopiatrici, telex, fax, computer e relative unità periferiche. Per l'identificazione delle cose assicurate faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art. 17 - Franchigia

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa come stabilito in polizza.

Art. 18 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto il sinistro l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SEZIONE 2 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**Art. 19 - Maggiori costi**

- a) In caso di sinistro, indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento dei beni assicurati, la Società si obbliga a indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi alternativi;
- prestazione di servizi da terzi.

- b) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e della difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò- se non altrimenti convenuto- anche
- se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- danni ai supporti dei dati;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

- a) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale come previsto dall'art. 31 delle condizioni di Assicurazione.

- b) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro è di tre mesi e inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di tre mesi.

- c) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri sostenuti nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

- f) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di tre giorni lavorativi.

- g) A parziale deroga del successivo art.28, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex.

Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro le 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottosi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

Art.20 - Supporti dati

- 1) in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, ferme le esclusioni di cui all'art.13, la Società risponde dei danni materiali e diritti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato nonché il materiale fisso a uso di memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti, memorizzati dall'Assicurato, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per vista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

- 2) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.31.

- 3) In nessun caso l'Assicurazione corrisponde per singolo supporto di dati somma superiore al limite di indennizzo precisato in polizza.

- 4) A parziale deroga del successivo art.28, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti mediante telegramma o telex.

- 5) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata a questo titolo.

- SEZIONE 3 -

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI **(che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali)**

ART. 21 COPERTURA AUTOMATICA DEI NUOVI ENTI E TOLLERANZA VALORI

ART. 22 EVENTI SOCIO-POLITICI

ART. 23 DANNI DA FURTO

ART. 24 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

ART. 25 CONDUTTORI ESTERNI

ART. 26 LAVORI DI SCAVO - STERRO, ECC.

ART. 27 UBICAZIONE DEL RISCHIO

Art. 21 - Copertura automatica dei nuovi beni e tolleranza valori

Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente polizza tutti i beni di sua proprietà o in uso o in comodato, la Società si impegna a tenere assicurati detti beni dal momento della consegna e/o installazione, compresa la totalità delle nuove acquisizioni senza obbligo di denuncia immediata.

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 130% della somma assicurata. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 130%.

L'Assicurato si impegna ad aggiornare, qualora la Società lo richieda, alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti.

In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.

Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, verrà calcolato in base al 50% del tasso annuo in corso.

L'Assicurato dovrà, se richiesti, comunicare i dati per l'aggiornamento entro sessanta giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa e le differenze, attive o passive, devono essere pagate nei 45 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati costituisce presunzione di nessun aggiornamento.

Art. 22 - Eventi socio-politici

A parziale deroga dell'art. 13 comma i) delle Condizioni Generali di Polizza, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

La garanzia si intende prestata con una franchigia di €. 2.582,00 per sinistro ed un massimo risarcimento di €. 25.822,00 per anno assicurativo.

Art. 23 -Danni da furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti i beni assicurati sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con adeguate serrature o lucchetti;
- inferriate fissate nel muro o nella struttura dei serramenti.

Art. 24 -Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, fino alla concorrenza di €. 15.493,00 per sinistro.

Art. 25 - Conduttori esterni

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i beni assicurati nei limiti del capitale assicurato per tale rischio.

La garanzia è estesa nei limiti di €. 10.329,00 per sinistro e anno assicurativo e una franchigia pari ad €. 516,00

Art. 26 - Lavori di scavo - sterro, ecc.

La garanzia è estesa alla spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di €. 15.493,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di €. 516,00

Art. 27 -Ubicazione del rischio

La garanzia si intende estesa a tutte le sedi principali e secondarie, siano esse di proprietà o non, comprese le aree di terzi messe a disposizione dell'Assicurato, ove l'Assicurato stesso svolge la propria attività servendosi degli enti assicurati.

Art. 28 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, l'Assicurato si obbliga a:

- a) darne quanto prima avviso alla Società a mezzo telefono o telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta. In caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta all'Autorità Giudiziaria;
- b) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
- c) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società; e eventualmente restituire i residui delle parti sostituite;
- d) attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
- e) fornire, su richiesta della Società, la dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno.

Art. 29 - Criteri di risarcimento

- a) Danni suscettibili di riparazione.

- 1) Si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

- 2) Si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto 1 detratto l'importo stimato come al punto 2 almenochè la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; in tal caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come al punto a)

- b) Danni non suscettibili di riparazione.

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito da sinistro stesso;
 - 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto b)1 defalcato dell'importo stimato come al punto b)2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida in condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di costruzione
 - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) o b) o c) si applicano le norme seguenti:

- si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o per altra causa;
 - si stima il valore ricavabile dai residui

Sono esclusi dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o

miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Il bene danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il valore come al punto b), tenuto conto della sua vetustà o del suo deterioramento per uso o altra causa.

Art. 30 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare il bene danneggiato oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.

Art. 31 - Indennizzo - Deroga alla proporzionale

d) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito all'art. 16 della presente polizza, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.

Tuttavia se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento), non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto della proporzionale, di cui al 1° capoverso del presente comma rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

e) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente polizza e per ogni assicurato, somma maggiore di quella assicurata per il bene stesso.

Art. 32 - Procedure della Liquidazione del Danno - Nomina dei Periti Liquidatori.

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla Provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quello del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorchè il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempre che il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 34 - Mandato dei periti liquidatori

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla polizza e i suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro
- c) esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- d) verificare l'esistenza, quantità e qualità dei beni assicurati, illesi, distrutti o
- e) danneggiati;
- f) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e dell'accettazione del lodo peritale e della sentenza dell'Autorità Giudiziaria qualora sia stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro.

Art. 36 - Sinistri e reclami dolosi

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 37 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate come una assicurazione unica e contemporanea, e la Società esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

Ai sensi dell'art.1910 c.c. solamente in caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, per lo stesso rischio.

Art. 38 - Facoltà di recesso

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa.

Art. 39 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

SOMME DA ASSICURARE**SEZIONE 1****DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'HARDWARE**

Apparecchiature al coperto: €.206.582,00

SEZIONE 2**DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO**

Maggiori costi €.. 25.822,00.
A primo rischio assoluto

Supporti dati €. 10.329,00

FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

- **DANNI DIRETTI E MATERIALI ALL'HARDWARE**

Apparecchiature al coperto: franchigia per sinistro di €. 154,00 (centocinquantaquattro,00)

- **DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO:**

Franchigia fissa di €. 774,00

PREMIO LORDO ANNUO A BASE DI GARA € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)